

ottobre 2025

taxnews

*Informazioni sulle novità
di prassi e giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette



► Imposte dirette

- Risposta ad interpello n. 233/2025 - *Fringe benefit* auto ad uso promiscuo: *optional* aggiuntivi
- Risposta ad interpello n. 237/2025 - Auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti: ricariche presso colonnine pubbliche
- Risposta ad interpello n. 250/2025 - Esclusione della ritenuta sulle provvigioni su noleggio di prodotti *online*
- Risposte ad interpello nn. 254/2025, 255/2025, 256/2025 e 257/2025 - Qualificazione di alcuni *carried interest* percepiti dal *manager* come redditi di natura finanziaria nonostante non vengano rispettati i parametri dell'art. 60 del D.L. n. 50/2017
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 350617 del 19.09.2025 - Regime del ravvedimento 2019-2023 in favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17192 del 26.06.2025 - Efficacia ultrattiva del giudicato esterno: disconoscimento dei canoni di *leasing*
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 24485 del 04.09.2025 - Competenza degli elementi attivi e passivi di reddito relativi a controversie
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25143 del 13.09.2025 - Spese di rappresentanza e di pubblicità: il discrimine risiede nella finalità perseguita

► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 231/2025 - Cessione di immobile strumentale esclusa dal calcolo del pro rata IVA
- Risposta ad interpello n. 234/2025 - Infruttuosità del concordato preventivo: emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972
- Risposta ad interpello n. 251/2025 - Detrazione IVA in caso di liquidazione di una società



Risposta ad interpello n. 233/2025 - *Fringe benefit* auto ad uso promiscuo: *optional* aggiuntivi

Con la Risposta ad interpello n. 233 del 09.09.2025 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale delle somme trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per *optional* aggiuntivi, richiesti dagli stessi dipendenti, sui veicoli concessi in uso promiscuo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante è intenzionata a concedere ai propri dipendenti, a titolo gratuito, il godimento di veicoli in uso promiscuo, offrendo agli stessi la possibilità di richiedere alcuni *optional* per detti veicoli, con pagamento del relativo prezzo mediante trattenuta in busta paga. L'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede se le somme trattenute per gli *optional* debbano o meno essere sottratte dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, il comma 4, lett. a) dell'art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei *fringe benefit*, un criterio di determinazione forfetaria del *quantum* da assoggettare a tassazione, basato sul costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, «*al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente*».

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare ministeriale n. 326 del 1997, ha ribadito che tale inciso deve intendersi riferito non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli *optional* non riducono il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione e dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

Risposta ad interpello n. 237/2025 - Auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti: ricariche presso colonnine pubbliche

Con la Risposta ad interpello n. 237 del 10.09.2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ricariche elettriche delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuate presso colonnine pubbliche.

Nel dettaglio, la società istante rappresenta che i propri dipendenti che sceglieranno un'autovettura elettrica o ibrida *plug-in* dal parco auto avranno a disposizione un'apposita *card* per ricaricare l'autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società. Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all'uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito. L'istante ha quindi chiesto:

- i. se la *card* messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica genera reddito tassabile;
- ii. nel caso in cui venga superato il limite di chilometri per uso privato stabilito dall'istante, se l'importo trattenuto al dipendente possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell'individuazione del valore del *benefit* tassabile.

L'Agenzia, in relazione al primo quesito, ritiene che dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono *fringe benefit* tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato. Inoltre, per quanto concerne il secondo quesito, ha chiarito che le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del *fringe benefit* da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR. Pertanto, eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l'uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.



Risposta ad interpello n. 250/2025 - Esclusione della ritenuta sulle provvigioni su noleggio di prodotti online

Con la Risposta ad interpello n. 250 del 18.09.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti da un operatore digitale per l'attività di intermediazione nei contratti di noleggio di abiti e accessori non devono essere assoggettati alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La vicenda prende avvio da una società tecnologica che gestisce piattaforme personalizzate per i *brand* di abbigliamento. L'impresa, oltre a creare e mantenere i siti *web*, cura i rapporti con i clienti finali: riceve gli ordini di noleggio, organizza la spedizione, incassa i corrispettivi e li riversa ai *partner*, trattenendo una commissione.

Il dubbio sollevato dall'istante riguarda la natura di tali commissioni (i.e. se esse siano assimilabili o meno alle provvigioni) e dunque se esse debbano essere assoggettate a ritenuta.

L'Agenzia, richiamando la Circolare n. 24 del 1983, ha ribadito che l'art. 25-bis prevede la ritenuta solo per provvigioni riconducibili ai rapporti espressamente indicati (agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari e commissione) e che, quindi, non risulta possibile estendere l'obbligo per analogia a rapporti che, pur presentando tratti simili, se ne discostano nella sostanza.

Nel caso specifico, la piattaforma digitale non si limita a promuovere contratti per conto del *partner*, come farebbe un agente, né agisce come soggetto imparziale tipico del mediatore. Anzi, assume obblighi diretti verso i clienti e gestisce attività ulteriori (i.e. logistica, pagamenti e assistenza) che esulano dai modelli contrattuali tradizionali. Da qui la conclusione: nessuna ritenuta d'acconto deve essere applicata alle commissioni trattenute sull'attività di noleggio.

Risposte ad interpello nn. 254, 255, 256 e 257 del 29.09.2025 - Qualificazione di alcuni *carried interest* percepiti dal *manager* come redditi di natura finanziaria nonostante non vengano rispettati i parametri dell'art. 60 del D.L. n. 50/2017

Con le Risposte ad interpello nn. 254, 255, 256 e 257 pubblicate il 29.09.2025, l'Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sul trattamento fiscale dei proventi da *carried interest*, confermando l'impianto normativo delineato dall'art. 60, co. 1, del D.L. n. 50/2017.

La norma stabilisce che i proventi percepiti da dipendenti e amministratori di società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, possono essere qualificati come redditi di capitale o redditi diversi, purché siano rispettate precise condizioni.

I tre pilastri della presunzione fiscale

La presunzione di natura finanziaria dei proventi opera automaticamente solo se si verificano tre requisiti fondamentali:

- i. investimento minimo: i soggetti coinvolti devono investire almeno l'1% dell'ammontare complessivo dell'OICR o del patrimonio netto della società;
- ii. priorità di rendimento: i proventi maturano solo dopo che tutti gli altri investitori abbiano recuperato il capitale investito e ottenuto un rendimento minimo;
- iii. *holding period*: gli strumenti devono essere detenuti per almeno cinque anni, oppure fino al cambio di controllo o alla sostituzione del gestore.

Secondo la relazione illustrativa al Decreto, questi requisiti garantiscono un effettivo allineamento tra *manager* e investitori, sia in termini di interesse alla remunerazione, sia di esposizione al rischio di perdita del capitale. È proprio questo allineamento a giustificare la qualificazione dei proventi come redditi di natura finanziaria.



La Circolare n. 25/E del 2017 aveva già chiarito che la mancanza di uno o più requisiti non comporta automaticamente la qualificazione del provento come reddito da lavoro. In questi casi, è necessario valutare l'effettiva esposizione al rischio e la struttura dell'investimento.

Tra gli elementi da considerare:

- i. la presenza di altri soci titolari degli stessi strumenti;
- ii. una remunerazione adeguata per l'attività lavorativa del *manager*;
- iii. l'entità dell'investimento e il rischio effettivo di perdita.

Al contrario, clausole che riducono il rischio per il *manager* o che vincolano la titolarità degli strumenti alla permanenza nel rapporto di lavoro (clausole di *good o bad leavership*) costituiscono un indicatore utile a qualificare il provento come reddito da lavoro.

Clausole di uscita

La presenza di clausole che limitano la titolarità degli strumenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro tende a collegare il provento all'impegno lavorativo, orientando la qualificazione verso il reddito da lavoro. Tuttavia, se il *manager* mantiene la titolarità degli strumenti anche dopo l'uscita, ciò rafforza l'ipotesi di una natura finanziaria del reddito.

In sintesi, l'Agenzia conferma che il *carried interest* può essere considerato reddito di capitale, ma solo se l'investimento è strutturato in modo da garantire un reale coinvolgimento economico del *management*, allineato agli altri investitori.

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 350617 del 19.09.2025 - Regime del ravvedimento 2019-2023 in favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2025-2026

Tramite Provvedimento n. 350617 del 19.09.2025, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità ed i termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Viene previsto che, per l'adozione del ravvedimento speciale, l'opzione venga esercitata mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione. Il versamento è da effettuarsi tra il 01.01.2026 e il 15.03.2026 e, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.03.2026.

L'art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 ha recentemente riaperto la sanatoria per le partite Iva che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026. La norma prevede un ravvedimento speciale consentendo a chi aderisce al concordato per la prima volta nel biennio 2025-2026 la possibilità di «scudare» le annualità comprese tra il 2019 e il 2023 versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA, ovvero;
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 del D.L. n. 34/2020, ovvero;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, co. 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017, ovvero;



- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Inoltre, viene previsto che, al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate renda disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive.

Tali elementi informativi non sono predisposti per coloro che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per i periodi di imposta 2024-2025. I soggetti interessati ed i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17192 del 26.06.2025 - Efficacia ultrattiva del giudicato esterno: disconoscimento dei canoni di *leasing*

Con l'Ordinanza n. 17192 del 2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la sentenza del giudice tributario può produrre effetti anche per periodi d'imposta successivi, qualora la fattispecie impositiva presenti elementi di continuità e stabilità nel tempo.

Nel caso esaminato, la controversia riguardava la deducibilità dei canoni di *leasing* relativi a un immobile strumentale e a un'area destinata a parcheggio. La Corte ha ritenuto che tali componenti costituissero elementi strutturali e ricorrenti dell'attività d'impresa, tali da giustificare un giudicato ultrattivo, valido anche per esercizi successivi in assenza di modifiche sostanziali nel quadro normativo o fattuale.

La Suprema Corte ha ricordato che il giudicato tributario non ha efficacia automatica per annualità diverse, ma può estendersi solo in presenza di imposte omogenee e presupposti identici. Qualora, invece, mutino i fatti rilevanti, la normativa applicabile o la composizione del reddito, trova applicazione il principio di autonomia di ciascun periodo d'imposta.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 24485 del 4.9.2025 - Competenza degli elementi attivi e passivi di reddito relativi a controversie

Con la Sentenza in commento la Cassazione si è espressa in merito alla competenza degli elementi attivi e passivi di reddito relativi a provvedimenti emessi a seguito di un giudizio.

La questione riguardava un contenzioso in esito al quale una società pubblica veniva condannata (nel 2009) in primo grado alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno subito da un terzo a causa della rottura di una condotta idrica; con la sentenza di secondo grado (nel 2014) veniva confermata la soccombenza della società pubblica, alla quale però veniva riconosciuta una quota di risarcimento per danni indiretti. Per tale quota la controparte ricorreva per Cassazione.

La società pubblica provvedeva a dedurre il costo per le spese legali di controparte e la quota parte del risarcimento da corrispondere nel 2014; tuttavia, non contabilizzava ricavi nel 2014 per la quota di risarcimento per danni indiretti riconosciuti in era pendente il giudizio per Cassazione.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, i costi dovevano essere dedotti nel 2009 (anno della sentenza di primo grado), mentre i ricavi dovevano essere tassati nel 2014 (anno della sentenza di appello). Tali valutazioni venivano confermate dai giudici tributari di primo e secondo grado.

La Suprema Corte ha, invece, accolto il ricorso della società pubblica sulla base del fatto che, in presenza di componenti di reddito incerti nell'*an* o nel *quantum*, la competenza viene ancorata all'esercizio in cui si verificano i requisiti di certezza e determinabilità. Ciò comporta che i costi del contenzioso siano deducibili nell'anno di definizione della lite (ossia il 2014) e non nell'anno di insorgenza (ossia il 2009).

Del pari, le somme per danni indiretti, riconosciute in appello alla società, ma contestate per Cassazione, non potevano formare materia imponibile nel 2014.



Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25143 del 13.09.2025 - Spese di rappresentanza e di pubblicità: il discrimine risiede nella finalità perseguita

Con l'Ordinanza n. 25143 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità deve essere individuata in base alla finalità perseguita dal contribuente.

Secondo la Suprema Corte, rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere l'immagine, il prestigio e le relazioni dell'impresa, senza generare un'aspettativa diretta di incremento delle vendite. Sono, invece, spese di pubblicità quelle che perseguono un obiettivo immediatamente promozionale, volto alla commercializzazione di beni o servizi.

Il caso esaminato riguardava i periodi d'imposta 2013 e 2014, in cui trovava applicazione la disciplina dell'art. 108, co. 2, del TUIR e del D.M. 19.11.2008. Quest'ultimo qualifica come spese di rappresentanza quelle sostenute a titolo gratuito, con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, purché coerenti con criteri di ragionevolezza e inerenza.

La Corte precisa tuttavia che la gratuità non rappresenta l'elemento dirimente della qualificazione, ma un indice sintomatico utile alla ricostruzione della natura della spesa. Il criterio discriminante resta quello teleologico, fondato sugli obiettivi perseguiti e sulla funzione economico-sociale dell'esborso.

Ne consegue che rientrano tra le spese di rappresentanza gli oneri volti a migliorare la reputazione aziendale presso un pubblico selezionato, mentre assumono natura pubblicitaria le spese direttamente correlate alla promozione e vendita dei prodotti.

La Cassazione, infine, esclude l'esistenza di una prassi nazionale fondata esclusivamente sul carattere gratuito della prestazione, precisando che tale elemento ha solo una funzione di specificazione e supporto rispetto alla nozione generale di spese di rappresentanza delineata dalla norma primaria.



Risposta ad interpello n. 231/2025 - Cessione di immobile strumentale esclusa dal calcolo del pro rata IVA

Con la Risposta ad interpello n. 231/2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la cessione di un fabbricato strumentale non deve essere inclusa nel calcolo della percentuale di detrazione IVA, in applicazione dell'art. 19-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972.

La questione riguarda un ente non lucrativo (una fondazione), la cui attività principale consiste nella gestione di una casa di riposo (attività esente da IVA, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 21, D.P.R. n. 633/1972) e, in via secondaria, nella locazione di due immobili in regime di imponibilità. Per reperire le risorse economiche necessarie alla ristrutturazione della casa di riposo, la fondazione ha deciso di vendere uno dei due fabbricati, optando per l'applicazione dell'imposta.

L'ente ritiene che tale operazione imponibile debba concorrere al calcolo del pro rata di detrazione, in quanto l'immobile, a seguito della decisione di cederlo, è stato riclassificato nell'attivo circolante secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 16, perdendo la qualifica di bene ammortizzabile ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. A sostegno di tale interpretazione, l'istante richiama le Risposte ad interpello n. 165/2020 e n. 413/2023, ritenendo che i criteri per individuare i beni ammortizzabili debbano seguire quelli previsti per le imposte sui redditi.

L'Agenzia delle Entrate, pur richiamando le stesse risposte, ne fornisce una precisazione interpretativa:

- per beni oggetto dell'attività propria si intendono quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività economica esercitata dal soggetto passivo (ad esempio, nel caso di un'impresa di locazione o di commercio immobiliare, gli immobili locati o venduti);
- per beni strumentali si intendono invece quelli utilizzati come mezzo per l'esercizio dell'attività, che non concorrono a definirne la natura e non ne rappresentano l'oggetto tipico.

Riprendendo tali principi, l'Agenzia afferma che l'esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili dal calcolo del pro rata risponde all'esigenza di evitare alterazioni della percentuale di detrazione, la quale deve riflettere l'attività ordinaria e abituale del contribuente. Le cessioni di beni strumentali hanno, infatti, carattere straordinario e occasionale e, se considerate, falserebbero il significato reale del pro rata.

Nel caso di specie, la cessione del fabbricato è stata qualificata come operazione residuale e non abituale, in quanto la fondazione non svolge attività di compravendita immobiliare.

Pertanto, l'Agenzia conclude che la vendita non concorre al calcolo della percentuale di detrazione IVA, in conformità con l'art. 19-bis, co. 2, D.P.R. n. 633/1972.

Risposta ad interpello n. 234/2025 - Infruttuosità del concordato preventivo: emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

Con la Risposta ad interpello n. 234/2025 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla consecuzione tra procedure concorsuali ed al momento di emissione della nota di variazione IVA, ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, la società Alfa, istante, opera nel settore del commercio di articoli sportivi e nel corso della propria attività, ha intrattenuto rapporti commerciali con la società Beta, attiva nel settore *retail* con marchi di proprietà e marchi di terzi, quali, tra gli altri, Alfa.

A causa di una crisi finanziaria, Beta ha deciso di presentare domanda di accesso al concordato ex art. 161 del R.D. n. 267/1942 a dicembre 2020. La procedura di ammissione è avvenuta con provvedimento di settembre 2021, ed è stata successivamente revocata con provvedimento di aprile 2022. La società Beta ha in seguito presentato una nuova istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale. L'omologa di quest'ultima è intercorsa con decreto di giugno 2024.



Alfa sulla scorta di quanto stabilito dal decreto di omologa, avrebbe diritto a recuperare una percentuale del credito spettante, mentre parte verrebbe falcidiato. L'istante chiede all'Amministrazione Finanziaria di chiarire se:

- i. la fattispecie in commento realizza o meno i presupposti per la consecuzione tra procedure;
- ii. pur avendo la facoltà di emettere la nota di variazione per la parte falcidiata al momento dell'apertura della procedura - ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 - possa attendere l'effettiva conclusione della procedura di concordato preventivo.

L'Amministrazione Finanziaria con riferimento al primo quesito (i) ricorda che la "*consecuzione tra procedure*" si riferisce letteralmente alla confluenza di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall'imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Ciò sulla base della considerazione che il presupposto per l'avvio della procedura fallimentare - ossia lo stato di insolvenza irreversibile - sia da ritenersi sussistente già al momento dell'esperimento della precedente procedura.

L'art. 69-bis, co. 2, della Legge Fallimentare (oggi art. 170, co. 2 del C.C.I.A.A.) nello specifico, consente di far retroagire, all'avvio della prima procedura, la determinazione del c.d. "periodo sospetto" (lasso temporale a cui rapportare gli atti pregiudizievoli ai creditori) ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria.

La giurisprudenza di legittimità nell'estendere il principio in parola anche tra procedure minori ha chiarito che la consecuzione prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l'unicità di causa che va accertata in concreto da parte dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, nel caso di specie, stante l'autonomia tra le due procedure di concordato intrapreso da Beta, non opera il principio della *consecutio* tra procedure concorsuali e conseguentemente per l'emissione della nota di variazione, occorre aver riguardo alla data di avvio della seconda procedura (successiva al 26.05.2021).

Con riferimento al secondo quesito posto (ii) l'Agenzia ha chiarito che per coloro che decidano di attendere l'esito della procedura - non avvalendosi della facoltà di emettere la nota di variazione alla sua apertura - il momento che può costituire autonomo presupposto per operare la variazione in diminuzione ex art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Risposta ad interpello n. 251/2025 - Detrazione IVA in caso di liquidazione di una società

Con la Risposta ad interpello n. 251 del 22.09.2025, presentata dalla ALFA S.r.l. (di seguito "l'istante"), società in stato di liquidazione volontaria da luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto alla detrazione dell'IVA relativa a fatture passive ricevute da professionisti legali per contenziosi tributari e attività di recupero crediti insoluti.

Nel caso di specie, l'istante ha dichiarato di aver esercitato, fino alla messa in liquidazione, attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e di non aver detratto integralmente l'IVA per le fatture afferenti alle operazioni esenti, ai sensi dell'art. 19 del medesimo Decreto. La società ha inoltre segnalato che la procedura di liquidazione era ancora in corso al momento di presentazione dell'interpello, a causa di contenzioni pendenti e procedimenti di recupero crediti non ancora conclusi, chiedendo se potesse esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sulle fatture passive ricevute per prestazioni di servizi legali.

Nella soluzione interpretativa prospettata, l'istante sottolinea come con l'apertura della fase di liquidazione, è venuta totalmente meno l'attività propria dell'impresa (attività esente) a favore di un'attività propria di liquidazione finalizzata esclusivamente alla realizzazione dell'attivo ed alla liquidazione del passivo. Le fatture ricevute per i servizi legali, pertanto, sarebbero inerenti all'attività liquidatoria (e non all'attività esente) e, di conseguenza, la detrazione dell'IVA non comporterebbe alcun indebito vantaggio.



A supporto della propria posizione, l'istante ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione nelle Sentenze n. 12444 del 2011 e n. 9464 del 2018, ritenendo, tra gli altri, sussistenti i presupposti per presentare dichiarazioni IVA integrative per i periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, al fine di far emergere tale credito IVA.

Nel suo parere, l'Agenzia delle Entrate, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 3.06.2021 (causa C-182/20), ha chiarito preliminarmente che la messa in liquidazione di una società non determina la cessazione dell'attività d'impresa, ma rappresenta l'ultima fase della vita sociale della stessa. Ne consegue che i principi relativi al diritto alla detrazione IVA, di cui agli artt. 19 e ss. del Decreto IVA e agli artt. 167 e ss. e 178 ss. della Direttiva 2006/112/CE, sono applicabili anche alla fase di liquidazione, a condizione che i beni e i servizi acquistati risultino inerenti ed afferenti all'attività liquidatoria.

Non è quindi sufficiente la mera coincidenza temporale tra la prestazione ricevuta e la fase liquidatoria, ma è necessario accertare il nesso di strumentalità diretta tra l'acquisto dei beni o dei servizi e lo svolgimento dell'attività di liquidazione (cfr. Risposta ad interpello n. 853/2021). Pertanto, gli atti tipici della liquidazione e le attività ad essa correlate non sono automaticamente esclusi dal diritto alla detrazione, purché risultino verificati i requisiti di inerenza ed afferenza.

In relazione alla fattispecie in esame, sulla base della documentazione fornita dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni di servizi legali ricevute dalla società in liquidazione, relative a contenziosi tributari e al recupero crediti, risultino strumentali alla gestione dei rapporti pendenti ed alla conclusione della procedura liquidatoria, consentendo dunque la detrazione dell'IVA addebitata. È stato altresì riconosciuto il diritto a presentare eventuali dichiarazioni IVA integrative, ex art. 8, co. 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, come chiarito dai recenti documenti di prassi (cfr. Circolare n. 1/E del 2018).

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 ottobre 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2025 BDO Tax s.r.l. Stp (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews
e altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

